

COMUNE DI CASTIGNANO

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)  
SEMPLIFICATO**

**PERIODO: 2021 - 2022 - 2023**

**SOMMARIO**

## PARTE PRIMA

### ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
  - Risultanze della popolazione
  - Risultanze del territorio
  - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente
  
- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
  - Servizi gestiti in forma diretta
  - Servizi gestiti in forma associata
  - Servizi affidati a organismi partecipati
  - Servizi affidati ad altri soggetti
  - Altre modalità di gestione di servizi pubblici
  
- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
  - Situazione di cassa dell'Ente
  - Livello di indebitamento
  - Debiti fuori bilancio riconosciuti
  - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
  - Ripiano ulteriori disavanzi
  
- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**
  
- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## PARTE SECONDA

### INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

#### **A. Entrate**

Tributi e tariffe dei servizi pubblici  
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale  
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

#### **B. Spese**

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;  
Programmazione triennale del fabbisogno di personale  
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi  
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche  
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

#### **C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

#### **D. Principali obiettivi delle missioni attivate**

#### **E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

#### **F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

#### **G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

#### **H. Altri eventuali strumenti di programmazione**

## PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

## 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

### Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2947

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **2.680** di cui:  
maschi n. **1.318**

femmine n. **1.362**  
di cui:  
in età prescolare (0/5 anni) n. **102**  
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **217**  
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **349**  
in età adulta (30/65 anni) n. **1.298**  
oltre 65 anni n. **714**

Nati nell'anno n. **13**  
Deceduti nell'anno n. **40**  
Saldo naturale: +/- **-27**  
Immigrati nell'anno n. **54**  
Emigrati nell'anno n. **60**  
Saldo migratorio: +/- **-6**  
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **33**  
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **667** abitanti

## **Risultanze del territorio**

Superficie Km<sup>2</sup> **3.880**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **4**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Dal ruolo TARI 2019

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>		
<b>Attività</b>		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3
3	Stabilimenti balneari	
4	Esposizioni, autosaloni area scoperta	15
5	Alberghi con ristorante	5
6	Alberghi senza ristorante	5
7	Case di cura e riposo	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	44
9	Banche ed istituti di credito	7
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	14
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	15
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8
14	Attività industriali con capannoni di produzione	8
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	62
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6
17	Bar, caffè, pasticceria	4
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5
21	Discoteche, night-club	

Tuttavia le attività industriali risentono della diffusa crisi economica e molte hanno attivato, come risulta dal Centro per l'Impiego, contratti di solidarietà o procedure di mobilità del personale.

Importante inoltre la componente delle aziende agricole che funge ancora da supporto all'economia delle famiglie

Asili nido con posti n. **0**  
Scuole dell'infanzia con posti n. **120**  
Scuole primarie con posti n. **150**  
Scuole secondarie con posti n. **130**  
Strutture residenziali per anziani n. **0**  
Farmacie Comunali n. **0**  
Depuratori acque reflue n. **0**  
Rete acquedotto Km **60,00**  
Aree verdi, parchi e giardini Km<sup>2</sup> **0,000**  
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **704**  
Rete gas Km **0,00**  
Discariche rifiuti n. **0**  
Mezzi operativi per gestione territorio n. **5**  
Veicoli a disposizione n. **4**

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

- SERVIZI MANUTENTIVI
- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
- SERVIZI CIMITERIALI
- SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE
- SERVIZIO SGOMBERO NEVE
- SERVIZIO SPAZZAMENTO

### Servizi gestiti in forma associata

- SERVIZI SOCIALI
- S.U.A.P.

### Servizi affidati a organismi partecipati

- SERVIZIO IDRICO
- SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

### Servizi affidati ESTERNAMENTE

- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
- IMPIANTI SPORTIVI

## **Partecipazioni**

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione	
CONSORZI	2
Societa' di capitali	2
Unione di comuni	1

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

<i>Societa' ed organismi gestionali</i>	%
CIIP	1,0173
GAL PICENO scarl	2,000

Alle suddette partecipazioni societarie si aggiungono le adesioni ai seguenti enti/consorzi

CONSORZIO	Quota %
PICENO CONSIND - Ascoli Piceno – Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino. CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE EX Legge Regionale Marche n. 35 del 4 dicembre 2008	0,77

<p>L'AATO 5 Marche sud - Ascoli Piceno – E' un consorzio obbligatorio, costituito tra la Provincia di Ascoli Piceno e i Comuni rientranti nel suo territorio. E' stata istituita con delibera assembleare nel 2002, con lo scopo precipuo di organizzare il Servizio Idrico Integrato.</p>	<p>1,38</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

### **Informazioni sugli organismi partecipati**

L'AATO 5 Marche sud - Ascoli Piceno - è un consorzio obbligatorio, costituito tra la Provincia di Ascoli Piceno e 59 Comuni rientranti nel suo territorio. E' stata istituita con delibera assembleare nel 2002, con lo scopo precipuo di organizzare il Servizio Idrico Integrato.

Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Ascoli Piceno, istituito con D.P.R. 8 Gennaio 1964, n°103, ai sensi dello articolo 21 della Legge 28 Luglio 1957, n°634, e successive modificazioni di cui all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n° 317, della legge 8 agosto 1995 n° 341 e della legge Regione Marche 19 novembre 1996 n° 48, assume la denominazione di "Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino". In seguito, nel 1999, diviene Ente pubblico economico che in abbreviazione viene chiamato "Piceno Consind". Con Legge Regionale Marche n. 35 del 4 dicembre 2008, il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino".

Fanno parte del Consorzio:

- l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno;

- 30 Comuni della Provincia di Ascoli Piceno (Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Palmiano, Offida, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e Venarotta).

Il G.A.L. Piceno è stato costituito il 28 ottobre 1996, nella forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata, prendendo per l'appunto la denominazione di "Piceno società consortile a responsabilità limitata (s.c.a r.l.)". Comprende i comuni facenti parte della Comunità Montana del Tronto zona "N". IL GAL riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale "PICENO" Iniziativa Leader + e delle azioni e interventi in esso inserite in base alle normative comunitarie vigenti.

Cicli Integrati Impianti Primari SPA: Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. n. 5 Impresa di gestione servizi pubblici a rilevanza industriale s.p.a. a totale capitale pubblico.

La Legge 36/1994 (c.d. Legge Galli) ha rinnovato profondamente il settore idrico prevedendo, tra l'altro, la riorganizzazione dei servizi idrici in un ente gestore per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (c.d. ATO) individuato dalla regione all'interno degli specifici territori.

CIIP spa è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. n. 5 Marche Sud che associa 59 comuni.

### **Unione di Comuni**

#### **Unione Montana del Tronto e Valfluvione**

L'Unione Montana del Tronto e Valfluvione è stata istituita ai sensi della legge regionale n. 35/2013 e dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000, fra i Comuni, appartenenti all'ambito territoriale n. 8 di cui all'allegato A alla legge regionale n. 18/2008 e di cui al successivo comma 3, per la tutela e per la valorizzazione dei territori montani, per la programmazione dello sviluppo sociale ed economico delle comunità locali, per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali e per l'esercizio di funzioni conferite dalla Regione.

L'Unione montana ha personalità giuridica pubblica e autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali e regionali, che ne determinano le attribuzioni e le competenze, nonché nel rispetto delle norme fissate dallo statuto.

### **Altro (specificare)**

Gestione associata della funzione fondamentale "polizia municipale e polizia amministrativa locale" (art. 14 comma 27 lett. i) D.L. 78/2010 e smi) tra questo Comune ed i Comuni di Cossignano, Montalto delle Marche e Rotella;

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

### **I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:**

**<http://www.comune.castignano.ap.it/c044012/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/103>**

**Con decreto sindacale n. 3/2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipate**, con il quale si è deciso di confermare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della L. 244/2007 e s.m.i. riguardante il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Castignano nelle società di seguito indicate, evidenziando che sussistono gli elementi per il perseguimento di finalità istituzionali dell'amministrazione comunale e/o produzione di servizi di interesse generale:

- C.I.I.P .1,073%;

- GAL PICENO SCARL: 2,00%

Dando atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a cessioni di quote.

Con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2017** ad oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE si è deciso di mantenere le seguenti partecipazioni:

### **PARTECIPAZIONI DIRETTE:**

- C.I.I.P .1,073%;

- GAL PICENO SCARL: 2,00%

### **PARTECIPAZIONI INDIRETTE:**

- HYDROWATT: 0,4069%

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) 2.489.397,12

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) 2.711.949,82  
 Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) 1.392.135,28  
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) 1.631.774,81

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	0	0,00

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2019	10.544,75	2.766.448,60	0,38
2018	11.604,86	2.749.753,68	0,42
2017	12.731,95	2.446.969,22	0,52

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00

<b>2018</b>	0,00
<b>2017</b>	0,00

### Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	1	1	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	4	4	0
Categoria C	2	2	0
Categoria D1	5	3	2
Categoria D3	1	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: **0**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
<b>2019</b>	0	612.354,36	23,15
<b>2018</b>	0	587.091,34	23,18
<b>2017</b>	0	688.788,99	29,72
<b>2016</b>	0	583.913,29	27,51
<b>2015</b>	0	579.000,97	31,62

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

## **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

**Con i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge 145/2018 sono state riviste le regole sui vincoli di finanza pubblica. In particolare:**

*820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

*821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

La legge di bilancio n.145 del 29/12/2018 all'art. 1 commi da 819 a 826, ha previsto la cessazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrato del rispetto del saldo obiettivo.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## A – Entrate

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) prevedeva una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle componenti relative all'imposta municipale propria IMU, alla TASI - tassa sui servizi indivisibili, e alla TARI (tassa sui rifiuti).

L'imposta municipale propria (IMU) era disciplinata dal D. Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale).

In merito ai tributi si precisa che per gli anni 2016, 2017 e 2018 la normativa (comma 26 dell'articolo unico della L. 208/2015 e comma 42 della L n 232/2016 e comma 37 della L. n 205 del 27/12/2017) ha disposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI le cui tariffe sono collegate al piano finanziario Tari.

Per il 2019 tale blocco tariffario non è stato prorogato dalla L. 145/2018

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), contenente rilevanti novità in materia di fiscalità locale tra cui l'unificazione IMU-TASI e la riforma della riscossione. Ulteriori novità si rinvergono nel decreto "crescita" (D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019), nel decreto "fiscale" (D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019) e nel nuovo metodo tariffario TARI predisposto dall'ARERA.

Il Regolamento I.U.C. è valido dal 01/01/2020 esclusivamente per la componente T.A.R.I. mentre resta la validità ai fini IMU e TASI per gli anni pregressi per l'attività di controllo tributario

Nel 2019 sono state confermate le aliquote I.M.U. e Tasi con delibera di C.C. n 8-9//2019;

### **1. Nuova IMU - Unificazione Imu-Tasi (commi da 738 a 783)**

1) presupposto dell'imposta: "possesso di immobili" (comma 740)

- *nuova definizione di fabbricato (comma 741): unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano "con attribuzione di rendita catastale"*
- *si considera inoltre parte integrante del fabbricato anche l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza "esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente" (comma 741).*

- 2) soggetti passivi: “possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi” (comma 742).
  - *“in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni” (comma 743).*
- 3) assoggettate all'imposta: le abitazioni principali e quelle assimilate; invariata la definizione di abitazione principale e di pertinenze dell'abitazione principale ( massimo un C/2, un C/6, un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (commi 740 e 741)
- 4) riserva statale dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, - spettanza ai comuni delle maggiori somme (imposta, sanzioni e interessi) derivanti dall'attività di accertamento di tali immobili (comma 744).
- 5) base imponibile per il calcolo dell'imposta: valore degli immobili che per i fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento (comma 745). Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, “o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici”, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (comma 746).
- 6) sistema di pagamento dell'imposta: due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
- 7) agevolazioni: riduzione del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato - per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (comma 747). Riduzione al 75% per le abitazioni locate a canone concordato (comma 760).
- 8) esenzioni: non pagano l'imposta i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, “comprese le società agricole”; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (comma 758). Esonero degli immobili pubblici adibiti ad attività istituzionali, fabbricati delle catastali da E/1 a E/9, fabbricati con destinazione ad usi culturali, fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, fabbricati di proprietà della Santa Sede, fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, agli immobili posseduti e utilizzati dai Enti non profit ed ecclesiastici per scopi non commerciali (comma 759).

Per l'anno 2020 sono state adottate le seguenti delibere di C.C.: la n. 15/2020 di approvazione del regolamento della nuova imu e la n. 16/2020 di approvazione delle tariffe della nuova imu, variate rispetto al 2019 per effetto dell'abolizione della TASI.:

Tuttavia l'amministrazione intende confermare gli indirizzi e le aliquote degli anni precedenti.

## **2. TARI**

L' Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (Arera) con Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF ha approvato il nuovo Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)

Sulla base del P.E.F. dovranno essere ricalcolate le tariffe della tassa.

Con delibera di consiglio n 14 /2020 sono state approvate le tariffe TARI anno 2020 provvisorie in quanto l'Amministrazione ha optato per avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, comma 5, D.L. n 18/2020 convertito nella L n 27/2020 di seguito riportato:

*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*

### **3. TOSAP--ICP**

In attesa del nuovo canone patrimoniale di concessione destinato a sostituire l'intero comparto dei tributi "minori", in particolare l'imposta sulla pubblicità, la Tosap e i prelievi alternativi ( a partire dal 2021) si confermano le aliquote precedenti

Si ricorda che il Comune di Castignano è all'interno del cratere sisma ex Legge 189/2016 e che ai sensi dei commi 997/997 della Legge 145/2018: *L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non e' dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.*

### **4. ADDIZIONALE IRPEF**

L'addizionale comunale all'IRPEF, introdotta a partire dal 1999, viene mantenuta nel bilancio di previsione nella misura dello 0,8 %. Il gettito è stato elaborato sulla base dei dati resi disponibili dal Dipartimento delle Finanze ed in base agli introiti degli anni precedenti.

### **FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE:**

I trasferimenti a titolo di Fondo Solidarietà Comunale anno 2021 saranno determinati in base a quanto riportato sul sito [finanzalocale.interno.it](http://finanzalocale.interno.it) "Fondo di Solidarietà Comunale 2021 "

### **TARIFFE**

L'art. 6 del D.L. 28.2.1983 N. 55, convertito con modificazioni nella legge 26.4.1983, n. 131, stabilisce, per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale, prima dell'approvazione del bilancio, una serie di adempimenti al fine di:

a) *individuare i servizi che rientrano nella normativa;*

b) definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi;

c) determinare le tariffe e le contribuzioni;

Con Decreto interministeriale 1983, in relazione al disposto dell'art. 6, 3<sup>a</sup> comma, del D.L. 28.2.1983, n. 55 é stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina in argomento;

La circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Servizio Finanza locale, FL 9/83, n. 15400 AG del 12.5.1983 ha chiarito alcuni aspetti.

Attualmente il Comune gestisce i seguenti servizi a domanda individuale con le relative tariffe:

SERVIZIO	ENTRATE	USCITE		TOTALE COSTI	% di copertura
		PERSONALE	ALTRI COSTI		
COLONIE ESTIVE( servizio affidato all'unione)	-		-	-	-
TRASPORTO SCOLASTICO	13.000,00	90.044,00	52.937,00	142.981,00	0,09
				-	
MENSA	23.000,00		41.700,00	41.700,00	55,16
				-	
ILLUM. VOTIVA	35.000,00	26.192,52	6.100,00	32.292,52	108,38
SERVIZI CIMITERIALI	9.250,00		9.250,00	9.250,00	100,00
TOTALI	80.250,00	116.235,52	109.987,00	226.223,52	35,47

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Le risorse per gli investimenti derivano da contributi concessi da Enti pubblici – oneri di urbanizzazione

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha in programma l'accensione di nuovi mutui

## **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Le principali entrate straordinarie sono quelle connesse all'emergenza sisma, sia quali entrate correnti per

- rimborso spese personale straordinario a tempo determinato
- lavori di messa in sicurezza edifici
- contributi autonoma sistemazione

sia quali entrate in conto capitale

- rifacimento plesso scolastico
- riqualificazione campo sportivo via Icona e palestra Olimpia
- miglioramento sismico edifici comunali: ex edificio Zacchioli e immobile di contrada Pittura

Altre entrate straordinarie in conto capitale sono legate alla partecipazione di Bandi di finanziamento di investimenti nazionali, regionali e locali.

## **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende effettuare ricorsi a mutui.

## B – Spese

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di un complessivo risparmio, anche alla luce dei decrescenti trasferimenti erariali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà cercare di gestire i servizi ricorrendo a strumenti che garantiscano un risparmio almeno sul lungo periodo.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

In merito alla programmazione del personale, si espone quanto segue:

#### **PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE - CAPACITA' ASSUNZIONALI - STABILIZZAZIONI**

Il personale costituisce la principale risorsa dell'ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia.

Ai sensi dell'art. 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

#### ***Inoltre:***

- l'art. 89, comma 5 del TUEL, stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- i commi 1, 18, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:

*1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

[...]

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

- l'art. 6 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rimanda a **linee di indirizzo** per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce che

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

[..]

Cfr. circolare Dipartimento funzione pubblica 28.4.2014, n. 4

l'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 stabilisce:

[..]

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

[..]

### **La riforma della programmazione**

La valorizzazione del piano del fabbisogno a scapito della dotazione organica costituisce uno degli elementi che più caratterizzano la riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego contenuta nel D.Lgs. n. 75/2017. Queste previsioni discendono direttamente dalle indicazioni dettate dalla legge delega n. 124/2015, cd riforma Madia. Il legislatore non “sopprime” la dotazione organica, ma stabilisce che essa sia una conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno. Le indicazioni applicative sono state dettate dalle Linee Guida che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato.

## **IL PIANO DEL FABBISOGNO**

Il documento prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale. Rimane confermato che esso deve essere approvato ogni anno e che ha, nel contempo, una valenza triennale.

## **LE FINALITA'**

Sulla base delle nuove regole dettate dalla riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego la organizzazione degli uffici deve essere ispirata al rispetto dei seguenti scopi dettati dalla normativa:

- a) dare applicazione ai vincoli di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001: accrescere l'efficienza delle PA; razionalizzarne i costi; realizzare la migliore utilizzazione del personale pubblico garantendo nel contempo pari opportunità, tutela rispetto a forme di discriminazione ed assicurando la formazione e lo sviluppo professionale;
- b) essere conforme al “piano triennale dei fabbisogni”;
- c) essere contenuta nei documenti previsti dall'ordinamento dell'ente;
- d) ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili per il perseguimento di “obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini”;
- e) garantire “l'ottimale distribuzione delle risorse umane”;
- f) essere coerente con “la pianificazione pluriennale delle attività e della performance”;
- g) essere coerente “con le linee di indirizzo” che devono essere emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- h) dare corso alla individuazione delle “risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano”;
- i) tenere conto delle “risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio” e di “quelle connesse alle facoltà assunzionali” dell'ente ;
- j) essere preceduta dalla informazione ai soggetti sindacali, ma a condizione che ciò sia previsto dai contratti collettivi nazionali. Per cui si deve escludere qualunque forma di relazione sindacale più pregnante, quale ad esempio la concertazione, l'esame congiunto etc.

Sono state elaborate da parte del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le **Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA.**

**Le disposizioni in materia di assunzioni sono cambiate nel 2020 a seguito del DPCM 17/03/2020, emanato in esecuzione del succitato D.L. che ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni e della Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione sulle nuove modalità di calcolo degli spazi assunzionali.**

## **Queste le condizioni per assumere:**

- ✓ adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale;
- ✓ comunicazione del predetto Piano triennale al Dipartimento della funzione pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione (attuale art. 6 ter, comma 5 del d.lgs 165/2001);

- ✓ dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs. 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011);
- ✓ approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- ✓ adozione di "un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance (art. 10 comma 5 del d.lgs. 150/2009), che per gli Enti locali è unificato nel PEG (art. 169, comma 3-bis, del TUEL);
- ✓ obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, di un credito anche parziale verso la P.A. (comma 3 bis, art. 9, D.L. 185/2008 come aggiunto dall'art. 27, comma 2 lettera c) del D.L. 66/2014);
- ✓ verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco per avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi (art 34, comma 6 d.lgs. 165/2001);
- ✓ utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 95/2012 e dell'art. 3 del D.L. 101/2013, che a domanda hanno chiesto la ricollocazione (art. 2, comma 13 D.L. 95/2012 applicabile a tutte le amministrazioni ai sensi del comma 14 del citato articolo 2 in caso di "...eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione).
- ✓ verifica sulla sussistenza dell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", il quale prevede al secondo periodo che "In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta";
- ✓ rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, legge n. 196/2009, dei relativi dati, nei trenta giorni dalla loro approvazione, D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1 quinquies;
- ✓ assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 19 TUEL).

**A seguito del DECRETO 17/03/2020 con delibera di giunta n. 114 del 29.12.2020 è stato approvato il piano triennale fabbisogno personale – PTFP 2021/2023 a cui si rimanda.**

**Si ricorda che le assunzioni a t.d. ex art.50bis DL 189/2016 (decreto sisma) vanno *in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296***

**Esuberi ex articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165:**

**Non sono stati rilevati esuberi ed eccedenze di personale.**

**PIANO INCARICHI ex art. 3 commi 55 e ss. L.244/07**

Negativo

## **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

### **Ai sensi dell'art.21 del Codice appalti D.lgs. 50/2016:**

1. *Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.*
2. *Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.*
3. *Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.*
4. *Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.*
5. *Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.*
6. *Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*
7. *Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.*
8. *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:*
  - a) *le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
  - b) *i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*

- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*  
*d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;*  
*e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*  
*f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.*  
*8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.*  
*9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.*

Con decreto MIT 16 gennaio 2018 n.14 è stato approvato il relativo regolamento.

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Il programma triennale opere pubbliche 2021 - 2023 ed il piano biennale forniture e servizi 2021 -22 saranno adottati e approvati nei termini di leggE.

**C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente dovrà costantemente monitorare l'andamento finanziario.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad un controllo continuo soprattutto sulle riscossioni delle entrate.

## D – Principali obiettivi delle missioni attivate

### Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

**MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 02 Giustizia**

Non previste

**MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 07 Turismo**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 11 Soccorso civile**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 13 Tutela della salute**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**

Non previste

**MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Non previste

**MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Non previste

**MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Confermare gestione attuale

**MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Confermare gestione attuale

<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>
-----------------	-----------	---------------------------------

Non previste

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>
-----------------	-----------	-------------------------------

Confermare gestione attuale

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>
-----------------	-----------	------------------------

Confermare gestione attuale

<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>
-----------------	-----------	----------------------------------

Evitare il ricorso ad anticipazioni

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>
-----------------	-----------	--------------------------------

Confermare gestione attuale

## **E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali**

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni patrimoniali del Comune.

L'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008, testualmente recita:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
- 9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

L'ultimo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato approvato con delibera di C.C. n 4/2020; per il futuro bilancio 2021/2023 non è stato ancora predisposto.

#### **Gli immobili comunali destinati alla valorizzazione/alienazione per il triennio 2020 - 2022 sono i seguenti:**

N.	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE			VALORE STIMATO	ESCRIZIONE URBANISTICHE
		Foglio	Mappale	Superficie mq		
1	TERRENO AGRICOLO ECA MOGLIE	EX C.DA	12	204, 205, 206, 207, 208, 271, 286, 278, 293, 294, 299, 301, 332, 351	86.720,00 100.000,00	Fondo rustico

	14		30, 33, 34, 38, 39, 41, 84, 85, 86, 133			
2	PARTE EDIFICIO EX ZACCHIROLI	15	108 sub 1, 2, 3, 4 421 sub 1	480,00	180.000,00	Residenziale e commerciale
3	Aree PEEP concesse in diritto di superficie da trasformare in diritto di proprietà come da deliberazione di C. C. n. 4 del 31/03/2009					

## F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

**Enti strumentali controllati:** non presenti

**Società controllate:** non presenti

**Società partecipate:** si rinvia ai dati presenti a pagina 9

L'Ente, in base alla normativa attuale, non è tenuto alla definizione del perimetro di consolidamento e del bilancio consolidato.

## G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

A partire dal 2020, l'art 57, comma 2, lett a), D.L. 26/10/2019, n. 124 convertito con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha disposto l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

## **H – Altri eventuali strumenti di programmazione**

COMUNE DI CASTIGNANO, lì 29.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*SILVIA ROBERTA VALLORANI*

Il Rappresentante Legale

*FABIO POLINI*